

La quantificazione. Cosa cambia

# Finisce sotto «tutela» un importo pari alle somme evase

## QUANDO C'È LA DILAZIONE

Niente confisca per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di un sequestro

**Antonio Iorio**

■ Le nuove norme che riguardano la **confisca**, ma anche il **sequestro** che in genere la precede, assumono rilevanza sotto vari profili.

Innanzitutto la possibilità di procedere al sequestro anche per il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili sarà certamente oggetto nell'immediato futuro di interpretazioni giurisprudenziali.

La questione principale che, con ogni probabilità, aveva indotto il legislatore del 2007 a escludere questo delitto da quelli rientranti nella confisca per equivalente è la quantificazione dell'imposta evasa e quindi del "quantum" da sottoporre a vincolo.

Parte della dottrina aveva motivato tale esclusione per il fatto che il reato di occultamento o distruzione, a differenza degli altri delitti tributari, non genera un'imposta evasa ma soltanto un'attività di ostacolo all'accertamento delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria.

In realtà si è verificato in varie occasioni che, una volta contestata la condotta illecita

di occultamento o distruzione, l'amministrazione ha proceduto ad accertamento di maggiori imposte con la metodologia induttiva e, sotto il profilo penale, l'imposta evasa è stata proprio quantificata nella maggiore imposta rettificata dagli uffici talvolta considerando anche i costi, altre, escludendoli.

Ne consegue che, con ogni probabilità, in futuro in presenza di queste fattispecie illecite il sequestro finalizzato alla confisca riguarderà proprio le somme contestate come evase a seguito dell'accertamento dell'ufficio, nella misura in cui vengono fatte proprio dal giudice penale (stante la sua autonomia nella quantificazione dell'imposta evasa).

Il secondo aspetto da considerare riguarda il pagamento del debito tributario a seguito dell'accertamento che di norma viene effettuato a rate dal contribuente e non si conclude (alcune volte neanche inizia) durante la fase delle indagini preliminari

La Suprema Corte (sentenza n.36370/2015) aveva chiarito che in caso di pagamento rateale delle somme evase costituenti reato, la confisca va riproporzionata al debito ancora dovuto. In caso contrario, infatti, vi sarebbe una duplicazione della sanzione.

Questa interpretazione è ora espressamente prevista dalla norma in base alla quale la confisca non opera per la

parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Ne consegue che l'eventuale rateazione può iniziare anche successivamente al sequestro disposto dal Gip e che le somme versate, fino a quando non verrà disposta la confisca (sentenza condanna o patteggiamento) dovranno essere scomutate.

In merito alla rateazione del debito tributario occorre ricordare, infine, che esso rileva dal 22 ottobre (e quindi anche per il passato stante il favor rei) anche per la non punibilità di alcuni reati tributari (omessi versamenti, indebite compensazioni, dichiarazione infedele o omessa) a condizione che tale debito sia estinto prima dell'apertura del dibattimento. Tuttavia se a tale data sia ancora in corso la rateazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del residuo e il giudice ha facoltà di dare una sola volta un'ulteriore proroga di altri tre mesi ove lo ritenga necessario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

